

DIRETTIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI RELATIVI ALLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA', AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000

Le norme in materia di controlli

I controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle autodichiarazioni presentate da cittadini/impresie sono un obbligo per le Pubbliche Amministrazioni e sono determinanti per l'applicazione efficace della semplificazione amministrativa, regolamentata in particolare dal D.P.R. 445/2000, come successivamente modificato dall'art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 e più di recente dall'art. 30-bis del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni).

Oggetto e finalità

La presente direttiva disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato D.P.R. n. 445/2000) - trasmesse alla Direzione Generale Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali ed Uffici afferenti - in attuazione di quanto previsto dall'art. 71 del citato T.U.

I controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi ed illeciti in relazione all'ottenimento di benefici di qualunque specie.

Definizioni

Ai fini della presente direttiva sono adottate le seguenti definizioni:

- **dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione):** la dichiarazione, anche contestuale ad un'istanza diretta alla pubblica amministrazione, resa e sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione dei certificati comprovanti stati, fatti e qualità personali tassativamente previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:** la dichiarazione, anche contestuale ad un'istanza diretta alla pubblica amministrazione, resa e sottoscritta dall'interessato in relazione a stati, qualità personali e fatti che siano a sua diretta conoscenza, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- **controllo:** attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra le informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso di codesta Direzione Generale o di altre pubbliche amministrazioni.

Tipologia dei controlli

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione effettua idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità.

Il controllo può essere effettuato: a) **a tappeto**; b) **a campione**; c) **puntuale**.

a) Il controllo **a tappeto** è eseguito sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati nell'ambito di procedure che prevedano nuove assunzioni o conferimento di incarichi di collaborazione;

b) Il controllo **a campione** è eseguito nell'ambito di procedure che coinvolgano un numero elevato di potenziali beneficiari, tramite estrazione a sorte, con modalità che garantiscano imparzialità e tempestività, con criterio casuale e privilegiando l'utilizzo di strumenti informatici.

Il sorteggio sarà pubblico e ne sarà dato avviso con l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora mediante pubblicazione sul portale regionale. Il responsabile del procedimento dovrà presiedere la seduta, coadiuvato da due collaboratori.

Il controllo è effettuato, per ciascuna tipologia di procedimento, su un campione di norma pari al 10% delle domande presentate. La dimensione del campione potrà essere variata dal Dirigente (oppure un suo delegato) in qualità di responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia del procedimento e/o al numero delle domande pervenute.

Le operazioni di estrazione e di controllo eseguite dovranno essere verbalizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e i risultati delle operazioni di controllo saranno conservati, a cura dei Responsabili di posizione organizzativa, nel fascicolo inerente al procedimento.

c) Il controllo **puntuale** è eseguito:

- su tutte le dichiarazioni sostitutive relative ad uno specifico requisito di ammissibilità e su tutte le istanze ammesse/da ammettere a beneficio con provvedimento finale, quando i controlli a campione effettuati abbiano dato un risultato negativo, con riferimento ad uno specifico requisito di ammissibilità, superiore al 50% delle dichiarazioni sostitutive controllate;

- su specifiche dichiarazioni sostitutive in seguito a segnalazioni scritte o che comunque facciano sorgere ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto. Il ragionevole dubbio non potrà fondarsi su generiche supposizioni, ma dovrà essere motivato considerando i seguenti indicatori di rischio:

- incoerenza, contraddittorietà, incongruenza, inattendibilità dei dati dichiarati, emergenti dal confronto tra banche dati o dal confronto tra più dichiarazioni sostitutive rilasciate dallo stesso soggetto all'Amministrazione regionale;
- imprecisioni nella compilazione delle istanze che fanno supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione regionale solo dati parziali e, comunque, che non consentono adeguata e completa valutazione degli elementi forniti;
- lacunosità e indeterminatezza della situazione descritta nella dichiarazione sostitutiva rispetto alle informazioni richieste dall'Amministrazione regionale.

Ogniquale volta il responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle autocertificazioni presentate informa il proprio Dirigente o in mancanza il Direttore Generale e avvia il controllo, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

Integrazione delle dichiarazioni sostitutive

Qualora le dichiarazioni sostitutive presentino irregolarità od omissioni rilevabili nel corso del procedimento amministrativo, l'ufficio competente ne dà notizia all'interessato invitandolo, con comunicazione scritta, alla regolarizzazione e/o al completamento della dichiarazione entro il

termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, con l'avvertenza che, in mancanza di regolarizzazione, il procedimento amministrativo in relazione al quale la dichiarazione sostitutiva è stata resa non avrà seguito e verrà adottato provvedimento negativo. La comunicazione di cui sopra viene inviata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

Responsabilità del dichiarante

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 76, comma 1, del Testo Unico, chiunque rilascia dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. Ferma restando la responsabilità penale del dichiarante, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle false dichiarazioni (art. 75, comma 1, del T.U.).
3. La Regione Basilicata, il Dirigente della struttura e il responsabile del procedimento, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi (art. 73 del D.P.R. 445/2000).

Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni

1. In caso di controllo con esito negativo, il Dirigente (oppure un suo delegato) in qualità di responsabile del procedimento, comunica all'interessato l'esito di tale controllo e il soggetto che ha dichiarato il falso è escluso dal procedimento, ai sensi dell'art. 75 del Testo Unico.
2. Facendo seguito agli adempimenti di cui all'art. sopracitato, il Dirigente, considerate anche le eventuali controdeduzioni fornite dal dichiarante, adotta gli atti di competenza per quanto concerne la denuncia ai fini penali alla Procura della Repubblica competente per territorio. Nella denuncia, inviata per conoscenza anche all'interessato, sono indicati in maniera dettagliata i motivi che l'hanno determinata, il soggetto presunto autore dell'illecito penale, e sono allegati copia delle dichiarazioni sostitutive e/o dei documenti falsi ed il riscontro dei controlli effettuati.
3. Il Dirigente ha, infine, l'obbligo di attivarsi per la revoca dei benefici e recuperare le eventuali somme indebitamente percepite da parte del soggetto che ha reso le false dichiarazioni.